07390-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Fausto Izzo - Presidente -

Luca Ramacci

Antonella Di Stasi

Stefano Corbetta

Alessandro Maria Andronio - Relatore -

Sent. n. sez. 1652

UP - 12/11/2020

R.G.N. 7084/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis), nato ad (omissis) (parte civile)

nei confronti di

(omissis), nato a (omissis) (imputato)

(omissis) s.p.a. (responsabile civile)

avverso la sentenza del 07/06/2019 della Corte d'appello di Perugia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;

udita l'avv. (omissis), in sostituzione dell'avv. (omissis), per la parte civile, la quale ha depositato conclusioni scritte e nota spese;

udito, per il responsabile civile, l'avv. (omissis).

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2 dicembre 2014, il Tribunale di Ancona ha condannato l'imputato alla pena di anni sette di reclusione – oltre al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, con liquidazione di provvisionale – in relazione al reato di cui all'art. 589 cod. pen., a lui contestato, perché, quale conducente di un autobus di linea urbana, con negligenza, imprudenza e imperizia, ripartendo repentinamente prima che la passeggera (omissis) avesse terminato di scendere dal mezzo, ne provocava la caduta passandole sopra la gamba destra con una ruota e cagionandole così lesioni gravissime, con successiva amputazione totale della gamba, dalle quali derivava la morte (in (omissis) con decesso avvenuto il (omissis). La sentenza di primo grado è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 4 luglio 2016, limitatamente all'importo della provvisionale, ridotto a euro 7500,00. Tale ultima pronuncia è stata a sua volta annullata dalla Corte di cassazione, Sez. 4, in accoglimento del ricorso del responsabile civile, con sentenza 17 luglio 2018, n. 34841. In particolare, la Corte di cassazione ha affermato che, nella ricostruzione della serie causale che aveva determinato la morte della vittima, la Corte d'appello non aveva tenuto conto di alcuni elementi rilevanti: 1) il fatto che la persona offesa era affetta da una sindrome depressiva preesistente all'incidente, come evidenziato dallo stesso consulente tecnico di parte civile; 2) le censure difensive relative ai dubbi avanzati dal perito in ordine all'entità delle lesioni cutanee riportate dalla persona offesa, nonché alla riferibilità delle stesse alla categoria delle piaghe da decubito e al fatto che tali lesioni abbiano causato uno stato settico; 3) la circostanza se lo stato settico di cui sopra abbia avuto rilevanza causale in relazione al decesso o quest'ultimo sia stata provocato da sofferenza cardiaca.

2. Con sentenza del 7 giugno 2019 – resa all'esito del giudizio di rinvio scaturito dalla richiamata sentenza di questa Corte 17 luglio 2018, n. 34841 – la Corte d'Appello di Perugia ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Ancona del 2 dicembre 2014, già parzialmente riformata dalla sentenza della Corte di appello di Ancona del 4 luglio 2016, riqualificando il fatto contestato quali lesioni colpose gravissime commesse in data 29 novembre 2010 e, conseguentemente, ha dichiarato non doversi procedere, perché il reato è estinto per prescrizione, confermando le statuizione civili, revocando la provvisionale e compensando le spese del grado di giudizio.

3. Avverso tale ultima sentenza la parte civile ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo di doglianza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nella ricostruzione

del fatto, per la mancata valutazione della documentazione sanitaria, con conseguente omesso accertamento sulla sussistenza del nesso di causalità. La sentenza impugnata non avrebbe preso in considerazione i verbali di pronto soccorso e la consulenza medico-legale del dott. (omissis), c.t.u. nella causa civile n. 4096 del 2014, mentre la Corte d'appello di Perugia avrebbe esclusivamente considerato la perizia del dott. (omissis). Più in particolare, non si sarebbe considerato che il ricovero della persona offesa in casa di riposo era stato determinato, non solo dalla sua età, ma soprattutto dalla difficoltà di movimento cagionata dalla perdita dell'arto inferiore destro e dall'intervento alla spalla sinistra, a causa della frattura con distacco e lussazione della testa omerale e omolaterale, conseguenza dell'incidente provocato dall'imputato. Né si sarebbe considerato che la vittima prima del sinistro era autosufficiente, in quanto viveva da sola senza necessità di aiuti esterni e, solo da quel momento, aveva visto un graduale peggioramento delle sue condizioni, cosicché non avrebbe potuto essere ritenuta clinicamente guarita dalle lesioni subite. Dalla consulenza del dott. (omissis) sarebbe emerso che la condizione della persona offesa si era instaurata, a causa di sindrome psico-organica, in maniera progressiva e trovava giustificazione nella gravità del trauma patito, con insorgenza di un disturbo depressivo, che aveva portato il soggetto a multipli tentativi di autolesionismo e ad una progressiva perdita di capacità psichiche; cosicché non si rilevavano nella documentazione medica fenomeni eclatanti in grado di determinare un'interruzione della continuità di stato patologico tra il sinistro e il decesso.

Con un secondo motivo di doglianza, si deducono vizi della motivazione in relazione all'accertamento del nesso eziologico e dell'esistenza di eventuali cause sopravvenute del decesso. Si lamenta che la Corte territoriale, limitandosi ad individuare nella sepsi derivante dal formarsi di piaghe di decubito causate all'immobilizzazione a letto l'unico elemento di legame di causa ed effetto tra l'incidente e la morte, sia incorsa in errore, per non avere considerato le complessive condizioni fisiche e psichiche della parte offesa, come indicate nella richiamata documentazione medica. In particolare, non sarebbero state analizzate eventuali cause sopravvenute che siano state da sole sufficienti a determinare l'evento morte, non essendo a tal fine irrilevante la semplice età avanzata della persona offesa.

4. La società di assicurazioni responsabile civile ha depositato memorie, con le quali chiede che il ricorso sia rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

Le lacune e i vizi logici denunciati dalla difesa di parte ricorrente sono insussistenti, perché la motivazione del provvedimento impugnato risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente, quanto all'esame del nesso di causalità fra il sinistro e il decesso della persona offesa, così da colmare i vizi motivazionali emergenti ~~dalla presente~~ dalla precedente pronuncia della Corte di appello di Ancona oggetto di annullamento da parte di questa Corte con la sentenza 17 luglio 2018, n. 34841. In particolare, la Corte d'appello di Perugia ha correttamente affermato che – poiché l'oggetto della causa è stabilire se la serie causale iniziata con l'incidente e con le lesioni riportate dalla vittima, per i quali l'imputato è certamente responsabile, si sia interrotta prima della morte di questa – devono essere analizzate a tal fine le piaghe da decubito e la situazione psichica pregressa della stessa. E la sentenza correttamente afferma, sulla base di un'analisi complessiva del compendio istruttorio, che vi era stata, una stabilizzazione delle condizioni fisiche e psichiche della vittima, così che il suo aggravamento e la sua morte non possono essere ascritti alla serie causale iniziata con l'incidente, ma hanno cause indipendenti. A fronte di tale motivazione, deve rilevarsi come il riferimento del ricorrente alle certificazioni mediche asseritamente non prese in considerazione sia del tutto generico, non avendo lo stesso ricorrente richiamato nel dettaglio il contenuto di tali certificazioni, né evidenziato in modo sufficientemente chiaro le ragioni effettive della loro rilevanza. Invece, il riferimento alla consulenza tecnica del dott. (omissis), svoltasi nel giudizio civile, pur essendo formulato in modo sufficientemente specifico, non prende in considerazione il quadro complessivo, limitandosi a fornire la base per una sostanziale rivisitazione fattuale del compendio istruttorio, nel senso della continuità dello stato patologico; rivisitazione puntualmente smentita dal perito d'ufficio (omissis). Quest'ultimo – secondo quanto ben sottolineato dal giudice d'appello – aveva riscontrato la preesistenza rispetto all'incidente di una sindrome ansioso-depressiva – confermata dal consulente tecnico della parte civile – e aveva altresì rilevato come la persona offesa avesse presentato uno stato febbrile negli ultimi giorni dell'anno 2012, mentre gli esami clinici del 31 dicembre 2012 avevano mostrato valori ematologici di poco superiori alla norma e comunque non compatibili con un quadro di sepsi; con la conseguenza che devono escludersi in radice sia l'insorgenza di una sindrome psichica a seguito dell'incidente sia l'efficacia delle piaghe da decubito ai fini della causazione della morte.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute

dal responsabile civile (omissis) s.p.a., da liquidarsi in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal responsabile civile (omissis) s.p.a., che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 12/11/2020.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., conformemente alle indicazioni contenute nel decreto del Primo Presidente, n. 163/2020 del 23 novembre 2020 – recante "Integrazione linee guida sulla organizzazione della Corte di cassazione nella emergenza COVID-19 a seguito del d.l. n. 137 del 2020" – la presente ordinanza viene sottoscritta dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore.

Il Consigliere estensore
Alessandro Maria Andronio

Il Presidente
Fausto Izzo

DEPOSITATO IN CELLA
25 FEB 2021
IL CANCELLIERE ESPERTO